Una nota di Anc e Confimi sulla gestione dei documenti differiti e reverse charge

Fatture con la retrodatazione

Si evita disallineamento tra i dati ricevuti e comunicati

di Fabrizio G. Poggiani e Francesco Zuech

Fatture differite con data a fine mese anche se l'ultimo documento di trasporto (ddt) è precedente. E, per la gestione del «reverse charge» interno, non essendo cambiata la norma, non è obbligatorio l'uso dell'autofattura XML con invio tramite SdI. Queste, a un mese di distanza dalla circolare n. 14/E/2019, le interpretazioni contenute in una nota congiunta dell'Associazione nazionale commercialisti (Anc) e Confimi Industria che, sulla questione data fattura, consigliano sempre la retrodatazione al mese di competenza Iva.

Data fattura. Con il recente documento di prassi (circ. 14/E/2019) l'Agenzia delle entrate, fra le altre, ha illustrato il nuovo quadro tecnico normativo conseguente all'introduzione della nuova lettera g-bis), comma 2, articolo 21, del dpr 633/72, in vigore dall'1/7/2019; secondo la novella in fattura deve essere indicata anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o le prestazioni di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura».

A tal riguardo qualche imbarazzo è stato avvertito fra gli operatori in merito all'esemplificazione in cui, pur richiamando la possibilità di emettere (trasmettere) la fattura differita entro il 15 del mese successivo, è stato indicato che la valorizzazione del campo «data» va eseguita riportando quella dell'ultima operazione (ad esempio 28 settembre in una sequenza di operazioni datate 2, 10 e 28). Le associazioni osservano come detta indicazione rappresenti una delle soluzioni possibili giacché, per le fatture differite, non si intravedono motivi ostativi alla possibilità di datare il documento l'ultimo giorno del mese a condizione, però, che le date delle operazioni (anche attraverso il riporto degli estremi dei documenti di trasporto o equipollenti) siano comunque presenti in fattura. Infatti, come spiegato anche in altro punto della circolare (§ 3.2), la gestione della «data di emissione» richiede una lettura coerente al nuovo impianto tecnico normativo in cui la stessa agenzia ha opportunamente scelto di non introdurre nuovi campi per gestire le dicotomie (situazione diffusissima) fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione). L'impostazione derivata da tale scelta è molto semplice: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell'operazione («competenza» Iva), mentre la data di vera e propria emissione (trasmissione) è tracciata dal SdI senza che ciò comporti complicazioni per l'annotazione nel registro vendite, dove (oltre al protocollo) è sufficiente riportare la data del campo 2.1.1.3. a retrodatazione nel (precedente) mese di effettuazione non solo è possibile ma è fortemente consigliabile al fine di evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle liquidazioni periodiche Iva (li.pe.) e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dalle Entrate, se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto dei termini e del dettato normativo) nei primi giorni del mese successivo.

Reverse charge interno. Infine, condividendo le osservazioni formulate lo scorso 28 giugno anche da Assosoftware, si evidenzia come, in senso distensivo, sembrino potersi interpretare le indicazioni della circolare 14/E/2019 nella parte in cui trova implicita conferma la possibilità di gestire l'integrazione (alla vecchia maniera) senza trasmissione di XML al SdI giacché, viene osservato, le norme (art. 17 co. e art. 74 co.7) non sono mai cambiate.

© Riproduzione riservata

La correzione della dicotomia delle date

Fattura n. 990 datata e trasmessa il giorno di effettuazione 1/10/2019	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di ottobre e va annotata entro il 15/11/2019.
Fattura n. 991 datata 28/9/2019 (giorno di effettuazione dell'operazione) e trasmessa l'8/10/2019 (ultimo giorno utile in fatturazione immediata)	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di settembre e va annotata entro il 15/10/2019. Non è necessario, in questo caso, che la fattura riporti anche date diverse.
Fattura n. 1000 datata 28/9/2019 e relativa a vari ddt di settembre di cui l'ultimo il 28/9/2019 e trasmessa il 2/10/2019	La fattura è di competenza della liquidazione periodica Iva di settembre e va annotata entro il 15/10/2019. Non è strettamente necessario, in questo caso, che la fattura riporti anche date diverse.
Fattura n. 1001, come sopra, ma datata 30/9/2019	Come sopra ma in questo caso è necessario che la fattura riporti anche le date delle operazioni (nella parte descrittiva, ad esempio, attraverso riporto estremi ddt)

Dal G7 la tassazione delle multinazionali con l'aliquota al 10,5% sugli intangibili

Dal G7 arriva un sì unanime all'aliquota minima mondiale per la tassazione delle multinazionali. E La soluzione per la riforma della fiscalità internazionale potrebbe arrivare proprio dagli Usa, nonostante le polemiche e le minacce del presidente Trump contro la web tax fancese. Durante il G7 che si è concluso ieri a Chantilly, in Francia, i sette ministri dell'economia dei paesi più industrializzati sembrano essere arrivati a un punto fermo sulla futura agenda per tassare i giganti digitali.

Secondo quanto riporta Reuters, «i ministri hanno convenuto che un livello minimo di tassazione effettiva, come ad esempio il regime statunitense Gilti, contribuirebbe a garantire che le società siano tassate in maniera equa». Il Global Intangible Low-Tax (Gilti) mira proprio a tassare i redditi «intangibili» a un'aliquota vantaggiosa del 10,5% per scoraggiare le società a trasferire i profitti all'estero.

Come discusso a livello Ocse, infatti, la strada della riforma del fisco internazionale passa da due pilastri. Il primo è di introdurre nuove regole per allocare i profitti delle società che non hanno una presenza fisica all'interno di un paese dove generano reddito, la seconda è di stabilire un'aliquota minima per la tassazione a livello globale, per contrastare il trasferimento dei profitti in paesi a tassazione zero. Quest'ultimo pilastro, quindi, sembra aver raggiunto, almeno a livello politico, un'approvazione unanime. Sul primo pilastro, invece, rimane l'inflessibilità americana che non vuole misure ad hoc per le società digitali. «Stiamo iniziando a sviluppare una base comune, ma riteniamo che i lavori non debbano essere mirati alle società digitali statunitensi», ha dichiarato ai giornalisti il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Steven Mnuchin. Il segretario, tuttavia, non ha ancora abbassato la spada nei confronti della web tax francese che il 19 agosto sarà oggetto di un'audizione dal Rappresentante per il Ccommercio Usa.

Alla fine dell'incontro di Chantilly, il ministro francese Bruno Le Maire ha accolto con favore il tono «amichevole» che ha regnato in questi due giorni. «Il G7 è iniziato in circostanze tese», ha detto Le Maire. «Siamo tornati a un approccio multilaterale coordinato, più costruttivo, in quanto abbiamo concluso un accordo ambizioso».

Un altro argomento di discussione dell'agenda G7 è stato quello della criptovaluta di Facebook, Libra. I ministri, a voce unanime, hanno espresso forti preoccupazioni legate ai rischi di sovranità monetaria e alla connessione della nuova tecnologia con affari illeciti.

di Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

In Tasmania le tasse non sono contro Dio

Una famiglia cristiana che si rifiutava di pagare le tasse perché «contro la volontà di Dio» è stata condannata a pagare 2,3 milioni di dollari australiani dalla Corte suprema della Tasmania. I coniugi Fanny e Rembertus Beerepoot si rifiutavano di pagare le imposte sul reddito dal 2011, in quanto «facciamo affidamento sulle benedizioni che riceviamo da Dio, che diamo a lui, e non a un'entità esterna come l'ufficio delle imposte», ha dichiarato la coppia secondo quanto riferito dall'Abc australiana. La coppia ha riferito alla corte di non aver bisogno di pagare «perché tutto quello che possedevamo apparteneva a Dio, e la legge fiscale australiana cadeva sotto la giurisdizione della Bibbia». Inoltre, «non possediamo nulla perché siamo i suoi figli» ha riferito Fanny Beerepoot alla corte. Il marito ha aggiunto che «la legge di Dio onnipotente» era «la legge suprema di questa terra». Inoltre, la coppia sosteneva che nella Bibbia nessun passaggio riporta «pagherai le tasse». In tribunale, i Beerepoots hanno dichiarato di aver inviato lettere al primo ministro e alla regina d'Inghilterra, sostenendo che la legge fiscale australiana non era valida, e hanno affermato che il paese era stato maledetto da «siccità e sterilità» perché si stava allontanando da Dio.



La Tasmania

di Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata